



Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24 "

1.1 A partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello "F24".

1.2 Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

2. Periodo transitorio

2.1 Fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme di cui al punto 1.1 possono essere effettuati anche utilizzando il modello "F23".

Motivazioni

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevedono che, per determinate categorie di atti e documenti, l'imposta di bollo possa essere assolta in modo virtuale. Attualmente il versamento dell'imposta viene effettuato mediante F23 dai soggetti autorizzati all'apposizione del bollo virtuale.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'articolo 17, comma 2 lettera h-ter, stabilisce che le modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma possono essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, anche all'imposta di bollo nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni. Il medesimo decreto 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l'attuazione delle relative disposizioni sono definite, progressivamente, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.

In un'ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell'imposta e rappresenta inoltre un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Per permettere l'adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati al bollo virtuale è stato previsto un periodo transitorio, sino al 31 marzo 2015, durante il quale è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

- statuto dell' Agenzia delle entrate;
- regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate;

Disciplina normativa di riferimento

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articoli 15 e 15-bis;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato in S.O. n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998;
- decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell' Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 3 febbraio 2015

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Rossella Orlandi